

## **Relazione finale del Gruppo di lavoro Libri e riviste scientifiche- Area 12\***

### **1. Composizione, mandato e calendario delle riunioni**

Il Gruppo di lavoro Libri e riviste scientifiche, relativamente all'Area 12 è composto dai Professori ordinari Vincenzo Cerulli Irelli, Giuseppe Conte, Renzo Orlandi e Bernardo Sordi.

---

Il Gruppo ha ricevuto dall'ANVUR il mandato di produrre, in vista delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, nel periodo iniziale delle proprie attività:

- a) Una lista di riviste scientifiche
- b) Una lista di riviste scientifiche di classe A, ai sensi dell'Allegato B del DM 76/2012.

Al fine di realizzare il proprio mandato il Gruppo di lavoro ha svolto le seguenti riunioni:

- i) Riunioni del Gruppo di lavoro:
  - i. Presso l'ANVUR nei giorni 10 e 19 luglio, nonché 27 settembre 2012
- ii) Riunioni con modalità telematica nei giorni 23, 25, 29 luglio, nonché 12 settembre 2012.

Al presente documento sono allegati:

- I. Elenco delle riviste condivise per l'area giuridica
- II. Elenco delle riviste relative ai vari settori concorsuali
- III. Elenco delle riviste giuridiche italiane presenti nella biblioteca del Max Planck Institut di Heidelberg. Verrà successivamente fornito, all'esito dell'istruttoria avviata (infra, § 2.6), un ulteriore elenco, riguardante le riviste giuridiche italiane presenti nelle biblioteche di alcune tra le principali università estere.

### **2. Lista delle riviste scientifiche**

#### 2.1 Premessa

Con la delibera 21 giugno 2012, n. 50, il Consiglio Direttivo dell'ANVUR ha previsto, all'articolo 9, che il Gruppo di lavoro avente la funzione di "collaborare con l'ANVUR nelle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale nei settori non bibliometrici" formuli un "parere" contenente le indicazioni di natura operativa concernenti le riviste da prendere in considerazione ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76.

\* Documento approvato dal Gruppo di lavoro nella riunione del 27 settembre 2012.

A tal fine, il Gruppo di lavoro<sup>1</sup> ha ritenuto opportuno:

- acquisire, oltre ai documenti messi a disposizione dal CINECA, quelli inviati dalle associazioni e società scientifiche<sup>2</sup>;
- esaminare i criteri e le modalità ai quali attenersi per distinguere le riviste scientifiche da quelle non scientifiche, prima ancora di prendere in considerazione la suddivisione delle riviste in tre classi di merito;
- segnalare al Consiglio direttivo dell'ANVUR sia le criticità che tale attività solleva, sia gli inconvenienti derivanti dalle soluzioni che possono essere escogitate per porvi rimedio.

Sono opportune due avvertenze. Primo: ciò che è stato chiesto al Gruppo di lavoro è come si possano espletare i compiti previsti dal regolamento, per cui esso ha ritenuto di non dover indugiare su aspetti preliminari, ancorché importanti, onde evitare inutili dispersioni. Secondo: anticipando fin da ora – a fini di chiarezza – la conclusione cui il Gruppo di lavoro ritiene di dover giungere, non vi sono ragioni per escludere che gli indicatori stabiliti dal regolamento ministeriale, incluso quello che fa riferimento alle sole riviste classificate nella prima delle tre classi di merito, possano essere utilizzati anche nell'area giuridica. Tuttavia, non solo è difficile che l'accurata istruttoria che quegli indicatori richiedono possa essere completata nei ristretti termini previsti dai decreti con i quali sono state avviate le procedure per l'abilitazione scientifica, ma, se anche quel presupposto si realizzasse, resterebbero invariati altri due elementi di tipo ostativo, ossia la circostanza che pochissime riviste giuridiche italiane, nel periodo considerato, si sono avvalse in modo sistematico di procedure di revisione dei contributi riconducibili al modello della *peer review* e – almeno nel breve periodo – il dissenso manifestato dalla maggior parte delle società scientifiche nei confronti di forme di *rating* delle riviste alle quali siano riconnessi effetti di tipo vincolante.

## 2.2 Varietà di attività finalizzate alla suddivisione delle riviste scientifiche

I criteri e i parametri ai quali, nell'esercizio delle rispettive competenze, l'ANVUR e le commissioni di abilitazione devono attenersi sono stabiliti dal regolamento ministeriale.

Il regolamento dispone, altresì, gli indicatori di attività scientifica, distinguendo tra i settori concorsuali ai quali si applicano gli indicatori di tipo bibliometrico (Allegato A) e quelli cui si applicano gli indicatori non bibliometrici (Allegato B, che fa riferimento, tra l'altro, all'area giuridica). Nel novero di tali indicatori non bibliometrici, vi sono: a) il numero di libri; b) il numero di

---

<sup>1</sup> Il Gruppo di lavoro desidera ringraziare il dottor Alessio Ancaiani e la dottoressa Anna Marchetti, rispettivamente dirigente e funzionario presso l'ANVUR, i quali hanno messo a disposizione dei componenti i dati disponibili presso l'Agenzia e il CINECA, nonché il dott. Fabio Di Cristina e la d.ssa Serena Sileoni, per la preziosa collaborazione fornita nel corso dell'attività istruttoria.

<sup>2</sup> I documenti pervenuti all'ANVUR entro il 19 luglio, in tempo per l'elaborazione dell'elenco delle riviste scientifiche, riguardano tutti i settori scientifico-disciplinari dell'area giuridica, con l'eccezione dei settori IUS/07 (in questo caso, l'elenco è pervenuto successivamente e di esso si è tenuto conto nella revisione del documento iniziale), IUS/08, IUS/09. Tra i documenti pervenuti, tuttavia, alcuni contengono soltanto indicazioni relative alle riviste da collocare nella fascia A, non alla distinzione tra le riviste scientifiche e non scientifiche, per via del "breve termine a disposizione" (lettera del Presidente dell'Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo).

articoli su riviste e di capitoli su libro; c) il numero di articoli su riviste appartenenti alla prima delle tre classi di merito previste dall'Allegato<sup>3</sup>.

Sotto quest'ultimo profilo, ad avviso del Gruppo di lavoro, assumono precisa importanza giuridica almeno tre scelte esterne nel regolamento:

- la previsione d'una suddivisione delle "riviste su cui hanno pubblicato gli studiosi italiani" (D.M. n. 76/2012, Allegato B, n. 2), con esclusione di ogni altra rivista (se, quindi, nessun giurista italiano risulta aver pubblicato sulla più prestigiosa rivista francese o tedesca di diritto civile o sulla principale rivista americana di diritto amministrativo o penale, si deve prescindere da essa);
- la struttura di tale suddivisione in tre classi di merito, ossia A, B e C, in relazione a una serie di criteri, via via meno esigenti;
- la circostanza che nell'ultima di tali classi debbano essere collocate "tutte le altre riviste scientifiche". Si tratta, quindi, d'una norma al tempo stesso residuale (disciplina le riviste che non presentano i requisiti prescritti per la collocazione nelle classi A o B) e di "chiusura", nel senso che stabilisce una separazione tra le riviste scientifiche e quelle non scientifiche.

Il punto da cui muovere è, quindi, l'individuazione delle "riviste su cui hanno pubblicato gli studiosi italiani". Solo una volta effettuata questa ricognizione, si potrà procedere all'operazione logicamente e giuridicamente successiva, ossia la distinzione tra le riviste scientifiche e quelle non scientifiche. La delibera ANVUR n. 50/2012, all'articolo 9 (lettera a), attribuisce infatti al Gruppo di lavoro il compito di fornire indicazioni metodologiche circa la definizione di "rivista scientifica" ai fini delle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale. Infine, si procederà a compilare la lista delle riviste suscettibili di essere collocate nella prima fascia di merito, una volta completata l'istruttoria interna.

### 2.3 Individuazione delle "riviste su cui hanno pubblicato gli studiosi italiani"

La prima operazione, ossia l'individuazione delle riviste sulle quali gli studiosi italiani hanno pubblicato lavori e dei quali essi hanno dato conto nei rispettivi siti docenti, è solo apparentemente agevole. Il Cineca ha fornito all'ANVUR un documento nel quale sono indicate le riviste su cui hanno pubblicato gli studiosi inquadrati nelle università e negli enti di ricerca.

Tuttavia, a parte il fatto che – per le ragioni esposte nel § 2.2 – quei dati non attestano, da soli, la scientificità delle riviste, l'affidabilità di quei dati solleva non poche perplessità. Malgrado l'encomiabile opera di sollecitazione svolta recentemente dall'ANVUR e dalla Conferenza dei Rettori, in precedenza sovente non vi è stata una continua cura dei siti individuali dei vari docenti<sup>4</sup>. Quel che si è fatto non è poco, ma molto resta da fare nell'area giuridica, e di ciò bisogna tener conto nel valutare le risultanze dell'istruttoria svolta.

---

<sup>3</sup> Alcune società scientifiche (fra queste, per esempio, l'Unione dei privatisti italiani hanno sollevato dubbi in rapporto alla congruità dei primi due parametri, per la loro natura esclusivamente quantitativa).

<sup>4</sup> Questo problema è sottolineato, in particolare, nella lettera inviata all'ANVUR dal Presidente della Società italiana degli studiosi del diritto civile. Nel documento della Società italiana per la ricerca nel diritto comparato, viene segnalato che "nella base di dati non sono ... presenti tutte le riviste scientifiche di livello internazionale ... e forse nemmeno un campione significativo di esse".

#### 2.4. La distinzione delle riviste scientifiche dalle altre

Difficoltà tutt'altro che lievi sorgono non appena si ponga mano alla seconda operazione, cioè alla distinzione delle riviste scientifiche dalle "altre" riviste su cui hanno pubblicato gli studiosi italiani.

È bene ricordare che tale distinzione, in sé discutibile (per il suo carattere comprensibilmente convenzionale, perché non pochi studiosi in determinati periodi scrivono prevalentemente su riviste di cultura generale o su quotidiani e periodici) è nondimeno necessaria. È il regolamento, infatti, a stabilire che siano collocate nella terza fascia di merito tutte le "altre" riviste scientifiche, con esclusione di quelle che non presentino tale *differentia specifica*. Alla luce di tale disposizione va letta poi l'altra disposizione, che fa riferimento, per quanto concerne il secondo indicatore da utilizzare, al "numero di articoli su rivista" (D.M. n. 76/2012, Allegato B, nn. 3 e 6).

Per individuare le riviste scientifiche, nel loro complesso, non hanno valore dirimente gli aspetti ai quali fa espressamente riferimento il regolamento ministeriale (Allegato B, n. 2, lettere a e b), ossia:

- per le riviste di classe A: l'essere dotata di ISSN e "riconosciuta come eccellente a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi di settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali";
- per le riviste di classe B: l'essere dotata di ISSN e la circostanza che goda di "buona reputazione presso la comunità scientifica di riferimento e [abbia] diffusione almeno nazionale".

Per le riviste appartenenti alla classe C, quindi, non è indispensabile, ma non è nemmeno irrilevante, che:

- a) la rivista sia dotata di ISSN;
- b) abbia una diffusione a livello regionale (visto che le riviste di classe B hanno diffusione "almeno nazionale") o distrettuale (ossia in rapporto alla giurisprudenza delle corti territoriali), non importa se in formato cartaceo o telematico.

Inoltre, è importante che la rivista sia ritenuta scientifica dalla comunità degli studiosi. A tal fine:

- c) assumono un preciso rilievo, pur se non assoluto, le indicazioni fornite dalle società scientifiche nazionali;
- d) è significativo che una rivista faccia parte di quelle per le quali gli studiosi italiani hanno sottoposto a valutazione i propri lavori scientifici ai fini della VQR. Anche questo può essere indice rivelatore della scientificità d'una rivista<sup>5</sup>.

Trattandosi di riviste "scientifiche", si deve altresì ritenere:

- e) che debbano avere finalità prevalente o esclusiva di analisi teorico-sistematica, anche in relazione agli orientamenti della giurisprudenza;
- f) che la selezione dei lavori da pubblicare vada effettuata da comitati scientifici nei quali vi sia una congrua presenza di professori e ricercatori universitari o di dirigenti e ricercatori degli enti di ricerca, senza che occorra dimostrare il "rigore delle procedure di revisione" (richiesto soltanto per la classe A);
- g) che le riviste devono essere disponibili non solo presso le biblioteche degli organi giudiziari o amministrativi o degli ordini professionali, ma anche, e anzi prevalentemente, presso le

---

<sup>5</sup> Dall'elenco messo a disposizione dall'ANVUR, riferito al periodo 2004-2010, risulta che gli articoli sottoposti a valutazione sono stati pubblicati su 637 riviste. Tra di esse, vi è almeno un caso di una rivista internazionale sulla quale sono stati pubblicati più di 15 articoli, due casi con almeno 10 articoli e numerosi casi di riviste con almeno 5 articoli.

biblioteche universitarie e degli enti di ricerca (come il CNR) e ciò richiede apposite verifiche sul piano dell'istruttoria;

h) che occorra una certa regolarità nella pubblicazione (depongono in senso negativo, p. es., l'assenza dei fascicoli di un'annata o la ripetuta inclusione di tutti i fascicoli della medesima annata in un unico volume).

Gli elementi ai quali si è appena fatto riferimento consentono di agire in chiave sia d'inclusione, sia di esclusione. Dovrebbero essere esclusi, in particolare:

- i quotidiani, le riviste e i periodici rivolti a un pubblico indifferenziato;
- le riviste rivolte a una o più categorie di operatori giuridici, con mere finalità di formazione o aggiornamento professionali.

#### 2.5. La suddivisione delle riviste scientifiche in classi di merito: i problemi posti dal regolamento, le soluzioni per porvi rimedio e gli inconvenienti che ne derivano

Una volta conclusa la seconda operazione, che – come notato – assume un preciso rilievo ai fini sia del secondo indicatore stabilito per i settori concorsuali ai quali si applicano gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici, sia del terzo indicatore, bisogna passare a quella successiva, vale a dire alla suddivisione delle riviste scientifiche nelle tre classi di merito previste dal regolamento.

Si tratta di un'operazione indispensabile per consentire al terzo indicatore, il quale fa riferimento alle riviste appartenenti alla classe A, di esplicitare gli effetti previsti dal regolamento ministeriale. L'operazione è altresì indispensabile per integrare i risultati dei primi due indicatori quantitativi (in quanto riferiti al numero di libri e al numero di articoli e di capitoli di libri) con un indice di tipo qualitativo.

Tuttavia, le difficoltà cui va incontro un'attività di questo tipo non sono poche, né di trascurabile rilievo.

Si consideri, anzitutto, il primo indice rivelatore dell'eccellenza riconosciuta alle riviste appartenenti alla classe A, ossia "il rigore delle procedure di revisione" (Allegato B, n. 2, lettera a). Il Gruppo di lavoro è dell'avviso che, ai fini d'una esatta comprensione del significato da attribuire a tale espressione, si debba tenere conto delle disposizioni del regolamento che fanno riferimento, ai fini della valutazione della produzione scientifica dei candidati all'abilitazione, alla "collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale, che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema della revisione tra pari" (articoli 4 e 5, secondo comma, lettera d). Qualunque sia l'opinione circa la congruità di questo metodo, sta di fatto che nella cultura giuridica italiana esso è stato utilizzato solo nel periodo più recente e da un numero limitato di riviste<sup>6</sup>. Non a caso, in occasione della prima esperienza di elaborazione di un *rating* delle riviste giuridiche, quello relativo alla VQR (peraltro privo di effetti di tipo vincolante, contrariamente a quello previsto dal D.M. n. 76/2012), molti direttori di riviste hanno sottolineato di aver appena iniziato l'utilizzo di questo metodo o di aver deciso di avvalersene nell'immediato futuro. Bisognerebbe fare riferimento, quindi, non all'intero decennio rilevante ai fini dell'abilitazione (Allegato B, nn. 4 e 6), bensì soltanto al periodo più recente.

---

<sup>6</sup> Che si tratti di un metodo tuttora discusso è segnalato, in particolare, nella lettera del Presidente dell'Associazione italiana tra gli studiosi del processo civile.

Si consideri anche l'altro indice rivelatore, in questo caso "composito", dell'eccellenza delle riviste, perché fa riferimento alla diffusione, alla stima e all'impatto nelle comunità degli studiosi del settore, "indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati internazionali". Un primo problema, relativo alla stima e all'impatto delle riviste nelle comunità degli studiosi del settore, è costituito dal fatto – già segnalato in precedenza – che non tutte le società scientifiche nazionali consultate dall'ANVUR hanno fornito i propri pareri. Altre società scientifiche, pur inviando un elenco di riviste, hanno sottolineato che "la risultante classificazione è priva della benché minima significatività"<sup>7</sup>. Altre, ancora, hanno sottolineato la diversità di opinioni tra gli studiosi del proprio settore.

Un secondo problema, già rilevato dall'ANVUR in occasione della VQR, è che non solo non esistono banche dati internazionali nelle quali sia censito un buon numero di riviste pubblicate in lingua italiana, ma, allo stato attuale, non vi sono parametri e metodi consolidati nella comunità scientifica di riferimento.

Da quanto finora osservato si ricavano alcuni punti problematici caratteristici dell'area 12. Va considerata, in primo luogo, la situazione peculiare in cui versa la letteratura delle scienze giuridiche. Situazione diversa rispetto a quella di altre aree delle scienze sociali e umane, come l'economia e la psicologia, per le quali una ricognizione circa la diffusione, la stima e l'impatto d'una determinata rivista può essere agevolmente e rapidamente svolta grazie alle banche dati esistenti (giòva ribadire che l'applicazione di questa metodologia all'area giuridica è, quanto meno, controversa).

In secondo luogo, e di conseguenza, nell'area giuridica l'attività di verifica circa la sussistenza degli indicatori contemplati dall'Allegato B al D.M. n. 76/2012 è assai più complessa. Essa richiede tempi ben più ampi rispetto a quelli previsti dagli atti con i quali il MIUR ha avviato le procedure per l'abilitazione (ragion per cui sarebbe stato opportuno far iniziare questo tipo di verifiche, a titolo sperimentale, prima dell'emanazione del regolamento, anziché successivamente alla sua entrata in vigore). In vista dei rilevanti effetti che il regolamento ministeriale fa discendere dall'inclusione d'una rivista nella prima delle tre classi di merito, il Gruppo di lavoro ha infatti ritenuto di dover acquisire elementi di giudizio sufficientemente significativi ai fini della valutazione da esprimere circa la diffusione internazionale delle riviste, svolgendo una serie di verifiche sulla loro presenza nelle biblioteche universitarie e degli enti di ricerca.

Infine, è bene precisare che mentre le verifiche relative alla presenza delle riviste nelle biblioteche italiane sono state svolte in modo sistematico, grazie alle banche dati esistenti (ANCP), per quelle concernenti le biblioteche estere è stato utilizzato il metodo "a campione". Si è fatto riferimento, cioè, ad alcuni Paesi di cultura giuridica affine, sia di *civil law* (Francia, Germania e Spagna) sia di *common law* (Regno Unito e USA), in modo da non attribuire un "peso" eccessivo alle riviste giuridiche in lingua inglese, le uniche (o quasi) censite da alcune banche dati private. Per ciascuno di tali Paesi, è stata effettuata una verifica sulle riviste giuridiche italiane presenti nelle biblioteche di almeno quattro università, scelte tra quelle più prestigiose. Per la Germania, è stata effettuata un'ulteriore verifica, relativamente alle biblioteche degli Istituti *Max Planck*, in ragione della loro completezza e accessibilità con metodi di tipo telematico (è allegato al presente documento, a titolo di esempio, l'elenco fornito dal MPI di Heidelberg per lo studio del diritto internazionale e del diritto pubblico comparato). Negli altri casi, le verifiche sono assai più laboriose, ciò che spiega

---

<sup>7</sup> Lettera del Presidente dell'Associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale – Orizzonti del diritto commerciale.

perché esse non siano ancora state completate. Con l'ulteriore conseguenza che sono attualmente disponibili soltanto alcuni dati parziali, non quelli completi. Non appena questi ultimi saranno disponibili, essi verranno immediatamente trasmessi al Consiglio Direttivo, affinché li renda noti all'intera comunità scientifica, anche in vista di un progressivo affinamento della metodologia d'indagine utilizzata.

### **3. Lista delle riviste in classe A**

Poiché – come notato – le verifiche avviate sono tuttora in corso, il Gruppo di lavoro ha ritenuto di dover valutare se, nell'immediato, sia possibile escogitare altre soluzioni. Si può ipotizzare, in particolare:

- a) che l'ANVUR decida, provvisoriamente, di collocare nella classe A indistintamente tutte le riviste scientifiche dell'area giuridica;
- b) o, all'opposto, che essa decida, sempre a titolo provvisorio, di non collocare alcuna rivista nella classe A.

La prima soluzione è senz'altro da scartare per più d'una buona ragione:

- la suddivisione delle riviste in classi di merito è chiaramente configurata dal regolamento come l'esito di un'attività istruttoria, per cui non può in alcun modo essere effettuata, in assenza di quell'istruttoria o sulla base di dati non adeguati;
- un esito di questo tipo sarebbe inoltre in contrasto con la distinzione, effettuata dal regolamento, tra il secondo indicatore, il quale fa riferimento a tutte le riviste (scientifiche) e il terzo indicatore, il quale tiene conto – invece – delle sole riviste appartenenti alla classe A, in quanto "eccellenti". Verrebbe, cioè, vanificato l'effetto richiesto dalla norma.

La seconda soluzione ipotizzata, ossia che l'ANVUR non collochi alcuna rivista giuridica nella classe A, non presenta il primo dei due inconvenienti appena segnalati. Anzi, poiché dalla prima fase dell'istruttoria svolta emergono varie criticità, può dirsi che una decisione di questo tipo sia giustificata dalle risultanze dell'istruttoria e possa essere motivata in rapporto ad esse. Tuttavia, anche questa soluzione presenta il secondo inconveniente, dal momento che non consente al terzo indicatore (l'unico, val la pena ribadire, di tipo qualitativo) di produrre gli effetti previsti dal regolamento.

Il Gruppo di lavoro ritiene opportuno, pertanto, che l'ANVUR appuri se criticità simili emergano anche in rapporto ad altre aree e, soprattutto nel caso in cui l'esito di tale accertamento sia di segno positivo, prenda in seria considerazione la possibilità di segnalare al MIUR la difficoltà di definire e applicare il terzo degli indicatori non bibliometrici nei ristretti tempi a sua disposizione<sup>8</sup>. Se quei tempi fossero ampliati, anche soltanto di pochi mesi, è ragionevole ipotizzare che l'istruttoria avviata possa essere approfondita, in modo da fornire risultati più accurati sotto il profilo tecnico, consentendo – così – all'Agenzia di pervenire a

---

<sup>8</sup> Anche questo aspetto è stato segnalato da varie associazioni. Per esempio, nella lettera inviata all'ANVUR dal Presidente dell'Associazione dei docenti delle discipline ecclesiasticistiche, canonistiche e confessionali nelle università, si osserva che le determinazioni da assumere "richiederebbero ben altra e ponderata attenzione".

determinazioni più meditate e congruenti con gli effetti che le norme riconnettono all'utilizzo degli indicatori previsti.

In questo senso ed entro questi limiti vanno presi in considerazione i primi, provvisori risultati cui il Gruppo di lavoro è pervenuto in relazione alla suddivisione delle riviste nelle tre classi di merito previste dall'Allegato B al regolamento ministeriale. Da un lato, l'inclusione di alcune riviste nella classe A – prospettata negli allegati II e III - rispecchia, in larga parte, le proposte formulate dalle società scientifiche nazionali, dalle quali ci si è discostati soltanto ove quelle proposte non appaiono adeguate alla luce degli indici rivelatori dell'eccellenza prima passati in rassegna. Dall'altro lato, l'ulteriore distinzione delle riviste appartenenti alle classi B e C non è stata neppure iniziata, semplicemente per la mancanza del tempo necessario per prospettarla anche solo in prima approssimazione.

#### **4. Riconoscimento di riviste fuori settore**

Ai fini sia dell'indicazione delle riviste scientifiche, sia dell'inclusione di alcune tra di esse nella prima classe di merito, il Gruppo di lavoro si è attenuto a un ulteriore criterio, di cui occorre dare conto: l'univocità della classificazione. Si è, cioè, "attribuita" una rivista all'uno o all'altro settore concorsuale, secondo quanto richiesto dall'Allegato B.

Ne deriva una duplice conseguenza. In primo luogo, non sono state classificate all'interno dell'elenco riviste di filosofia, scienza politica, storia, economia, letteratura, etica, o di altre branche del sapere. Esse conseguiranno, quindi, la classificazione operata a partire dalle proposte elaborate dagli studiosi appartenenti alle rispettive aree.

In secondo luogo, si è ritenuto opportuno redigere – analogamente a quanto è stato proposto ai fini della VQR – un breve elenco di riviste generaliste condivise dall'intera area giuridica, riviste che non potrebbero essere attribuite in via esclusiva a un determinato settore disciplinare.

#### **5. Conclusioni**

Il Gruppo di lavoro, riassuntivamente e conclusivamente, esprime l'avviso che:

- A) le risultanze dell'istruttoria svolta sulle riviste relative all'area giuridica siano sufficientemente adeguate per consentire al Consiglio Direttivo di pervenire alla distinzione tra le riviste scientifiche (da collocare successivamente nelle tre classi di merito) e le riviste non scientifiche;
- B) che l'elenco delle riviste da collocare nella classe A non sia – invece – sufficientemente affidabile alla luce degli indicatori stabiliti dal regolamento ministeriale. Quegli indicatori fanno riferimento al rigore delle procedure di revisione, al giudizio della comunità scientifica e alla diffusione delle riviste. Poiché i primi due presupposti non si sono realizzati appieno e, per il terzo, l'istruttoria deve essere completata, l'elenco delle riviste da includere nella prima delle tre classi di merito costituisce tuttora un documento di lavoro, da completare. Esso non è idoneo, pertanto, a produrre gli effetti previsti dal regolamento.



Per questo motivo, come notato, è da ritenere che il Consiglio Direttivo debba prendere in seria considerazione la possibilità di segnalare al MIUR la difficoltà di definire il terzo degli indicatori non bibliometrici, in sede di prima applicazione del regolamento;

- C) spetta al Consiglio Direttivo, altresì, valutare una diversa opzione, vale a dire se sia opportuno pervenire comunque alla definizione e alla pubblicazione dell'elenco delle riviste appartenenti alla classe A e alla indicazione della relativa mediana al solo e limitato fine di fornire ulteriori (ma non vincolanti) elementi di giudizio alle commissioni cui spetta attribuire l'abilitazione scientifica.